



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/03/2007

ADDI' 13/03/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
ROMITI	Massimo	Presidente	MICELIANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TRIPALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGIELIS	Francesco	"	ZARACCI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BATTAGLIA - BRACHETTI COSTA RANUCCI - RODANO - VALENTINI ZARACCI

DELIBERAZIONE N. 154

Oggetto:

Adesione alla proposta di Accordo di Programma, avanzata dal Comune di Roma, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000 concernente gli interventi per la realizzazione della nuova sede del Municipio XX e di un complesso di residenze in Via Flaminia Nuova Km. 8,500 nel piano di Lottizzazione convenzionato Acqua Acetosa Ostiense, Comune di Roma, in variante al vigente P.R.G..





154 13 MAR. 2007

lu

Oggetto: Adesione alla proposta di Accordo di Programma, avanzata dal Comune di Roma, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000 concernente gli interventi per la realizzazione della nuova sede del Municipio XX e di un complesso di residenze in Via Flaminia Nuova Km. 8,500 nel piano di lottizzazione convenzionato Acqua Acetosa Ostiense, Comune di Roma, in variante al vigente P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

Che il Comune di Roma ha proposto alla Regione Lazio la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma per l'approvazione e la realizzazione degli interventi indicati in oggetto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

Che sull'intervento medesimo, in variante al vigente P.R.G., l'Amministrazione comunale ha acquisito i pareri e gli assensi necessari nell'ambito di apposita Conferenza dei Servizi conclusasi positivamente il 14.09.06;

PRESO ATTO

Dei contenuti dell'Accordo di Programma, il cui schema è parte integrante del presente atto;

Della deliberazione di C.C.di Roma n. 49 del 20.02.06;

Dei verbali e dei pareri della Conferenza dei Servizi;

Dell'Atto d'Obbligo a rogito Notaio Alberto Politi del 15/12/06 raccolta n. 23968 rep. n. 49812

Degli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;

CONSIDERATO

Che l'intervento riveste carattere di pubblica utilità;

RITENUTO

Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma in parola;

VISTO


Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

L'Art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 6 settembre 2002, n° 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;





154 13 MAR. 2007

du

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto in premessa,
di aderire alla proposta di Accordo di Programma, avanzata dal Comune di Roma, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000 concernente gli interventi per la realizzazione della nuova sede del Municipio XX e di un complesso di residenze in Via Flaminia Nuova Km. 8,500 nel piano di lottizzazione convenzionato Acqua Acetosa Ostiense, Comune di Roma, in variante al vigente P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

21 MAR. 2007





ALLEG. alla DELIB. N. 154 *ll*
DEL 13 MAR. 2007



REGIONE LAZIO

COMUNE DI ROMA



Accordo di Programma

e Ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000 concernente gli interventi per la realizzazione della nuova sede del Municipio XX e di un complesso di residenze in Via Flaminia Nuova Km. 8,500 nel piano di lottizzazione convenzionato Acqua Acetosa Ostiense, *inviante al vigente P.R.G.*

PREMESSO

Che l'attuale sede del Municipio XX è un edificio in fitto passivo che rappresenta un costo per l'Amministrazione Comunale ed oltretutto non offre spazi adeguati, è localizzata nel territorio di un altro Municipio (il XVII) ed è oggetto di un procedimento di sfratto;

Che è, pertanto, obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale, quello di procedere alla realizzazione di una nuova sede del Municipio XX nell'ambito del territorio dello stesso Municipio;

Che è emersa la possibilità che tale indifferibile esigenza possa essere soddisfatta, senza oneri economici per il Comune nel quadro di un programma più ampio di interventi, proposto dal Gruppo Bonifaci S.p.A. (già Società Villa Immobiliare 89 S.p.A.), da realizzare in un'area localizzata all'altezza della via Flaminia nuova Km. 8,500 e quindi nel territorio dello stesso Municipio XX;

Che la citata Società è proprietaria, attraverso la controllata Immobiliare Verdi 2001 S.r.l. - con sede in Roma Via Antonio Bertoloni, 26 - di un'area di mq. 34.824, suddivisa in due sub arce di cui una di mq 22.193 (area denominata 1/a) distinta in catasto al Foglio 130 All. 474 p.lle 45, 76, 86, 108, 109, 110, 124, 132, 185, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 228, 229, 230, destinata attualmente ad albergo,



in base alla concessione edilizia n.1200/c del 31 dicembre 1999 - rilasciata in esecuzione della L.R. n. 20/97 e successive modifiche ed integrazioni - per una volumetria complessiva di 105.440 mc., e l'altra di mq. 12.631 (denominata area 1/b), distinta in catasto al Foglio 130 p.lle 33, 84, 85, 88, 307, 309, 348, 351, 352, destinata attualmente a parcheggi e verde pubblico al servizio dell'albergo di cui sopra;

Che tali aree sono poste rispettivamente tra Via Flaminia Vecchia e Via Flaminia Nuova;

Che il Gruppo Bonifaci S.p.A. - mediante la Soc. Case Ridenti S.p.A. - è anche proprietario di un'area di circa 15.600 mq., distinta in catasto al Foglio 130 All. 474 p.lle 118, 131, 239, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251 (identificata negli elaborati come "Area 2");

Che, la suddetta Società ha proposto di costruire sull'area denominata 1/b e cedere poi al Comune, senza oneri per il medesimo, la nuova sede del Municipio XX (circa 18.000 mc.), realizzando nel contempo anche le opere di urbanizzazione primaria previste in base alla citata concessione edilizia per l'albergo e le opere relative alla manutenzione della scuola elementare di Grottarossa, al rifacimento di Via Valle del Vescovo e la passerella pedonale di collegamento dell'area con la Stazione ferroviaria posta tra Via Vitorchiano e Via Flaminia Vecchia;

Che, a fronte di tali realizzazioni in favore del Comune, la Società proponente ha richiesto che, attraverso la procedura dell'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, venga variata la destinazione dell'area su cui doveva sorgere l'albergo, per consentire l'edificazione di residenze senza aumento di cubatura rispetto a quella già concessa e venga altresì variata la destinazione dell'altra citata area (attualmente L2 di P.R.G. e denominata "Area 2"), al fine di poter realizzare residenze per 75.000 mc.;

Che, per quanto riguarda l'edificazione di mc. 105.440 di residenze nell'area su cui doveva sorgere l'albergo, risulta evidente che nel caso di specie per l'avvenuta pressoché totale edificazione del contesto della zona di che trattasi, ai fini del calcolo degli standard di cui al D.M. n. 1444/68, occorre fare riferimento alle zone territoriali omogenee "B" e quindi ad uno standard di 18 mq. ad abitante e non già ad una zona omogenea "D" destinata dal citato D.M. ai nuovi insediamenti industriali o assimilabili;

Che a tale fine il proponente dovrà cedere per assicurare lo standard per verde pubblico quota parte (pari a circa 6.000 mq.) dell'area come sopra indicata come area 2 che, ancorché non immediatamente contermina al sito dell'intervento edificatorio, e comunque non lontana dall'area edificabile oggetto dell'intervento;

Che stante la localizzazione dell'intervento, il contesto e la realtà oggettiva dei luoghi in cui è posto, si ritiene che possa applicarsi il suddetto standard di 18 mq./ab. anziché quello di 23,50 mq./ab. previsto dall'art. 2 delle N.T.A. del vigente P.R.G. derogando al medesimo e monetizzando quindi la differenza di mq. 7179 con il



versamento al Comune di un contributo pari al valore venale di tale superficie e, comunque, non inferiore ad Euro 77,47/mq., che è il valore attualmente in vigore;

Che, in base alle N.T.A. (art. 8) del nuovo P.R.G. adottato con deliberazione consiliare n. 33/2003, la dotazione complessiva degli standard è stabilita in 22 mq./ab. ma con una dotazione minima di parcheggi pubblici per le destinazioni abitative, considerate a basso carico urbanistico, di 1 mq. ogni mq. di superficie utile lorda che nel caso di specie determina uno standard inferiore alla superficie di mq. 3.345 prevista dal progetto di cui trattasi;

Che, a seguito delle verifiche preliminari di compatibilità urbanistico - ambientale, è emersa, la necessità che comunque la volumetria che poteva essere realizzata sulle aree di cui trattasi andava ridotta e l'area diversa da quella interessata dalla costruzione dell'albergo doveva essere ulteriormente indagata ai fini delle altre possibili preesistenze archeologiche quali il tracciato dell'antica Via Flaminia, in parte già emerso, resti di murature antiche e di un altro tracciato viario;

Che pertanto il Gruppo Bonifaci S.p.A. ha proposto di localizzare sull'area 2 di Via Flaminia una cubatura residenziale di soli 20.000 mc (in luogo degli iniziali 75.000) e di diminuire, al fine di ridurre l'altezza dell'edificio, la cubatura dell'albergo, da destinare a residenze, da 105.440 mc. a 100.000 mc. e - stante l'impossibilità di situarla in dette aree- di trasferire la cubatura residua dell'area 2 di 55.000 mc. e quella di 5.440 mc. dell'albergo su altre aree di sua proprietà, tramite la controllata FIN.BO. S.r.l., ricadenti nell'ambito del piano di lottizzazione convenzionato Acqua Acetosa Ostiense (sottozona E1 di P.R.G.), giusta convenzione a rogito notaio Maurizio Misurale rep. n. 102048 racc. n. 25426 del 27 ottobre 1993, già in corso di avanzata realizzazione;

Che la predetta cubatura di 55.000 mc. alla luce della comparazione dei valori dell'area di Via Flaminia e di quelle della zona in cui ricade la precitata lottizzazione convenzionata, in base al Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma e a quello dell'Agenzia del Territorio, come da relazione del Dipartimento III, esibita in atti, dell'11 ottobre 2005, risulta incrementata a 70.675 mc. a cui vanno aggiunti i 5.440 mc. di cui sopra per cui la volumetria da collocare nel piano di lottizzazione è di complessivi 76.115 mc.;

Che tale proposta appare accoglibile, tenuto anche presente che la nuova cubatura va a ricadere su aree destinate dal piano di lottizzazione a verde privato e che gli standard di P.R.G. pari a 23,5 mq/ab, connessi con tale ulteriore cubatura vengono reperiti ancorché gli standard di spazi pubblici previsti nel Piano di lottizzazione sono notevolmente eccedenti quelli di PRG;

Che tra le opere di urbanizzazione ed interventi a totale carico della Società proponente sono comprese quelle alla cui realizzazione la Società stessa era obbligata in base alla concessione edilizia n. 1200/c/1999 per l'albergo specificate nell'allegato Atto d'Obbligo;



Che per quanto riguarda la realizzazione delle ulteriori opere e forniture nonché degli ulteriori interventi appresso riportati, connessi con il programma di cui al presente atto, da porre direttamente a carico della Società proponente la specificazione degli stessi e delle relative procedure di affidamento sarà contenuta nella convenzione attuativa del programma tenendo conto della corretta interpretazione degli articoli 32, comma 1 lettera g, 121, comma 1 e 122, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.:

- riconversione ad asilo nido per 60 posti della struttura comunale di Via Caprilli;
- realizzazione di un percorso per non vedenti e portatori di handicap dalla Stazione Ferroviaria alla nuova sede del XX Municipio;
- fornitura e posa in opera presso detta sede di due attrezzature per la ricarica di mezzi elettrici;
- realizzazione di un asilo nido per 60 posti nel XII Municipio;

Che la Società Risorse per Roma, con relazione di stima (prot. Dip. III n. 24439 del 18 ottobre 2004) ha evidenziato come la proposta complessiva, presentata dal Gruppo Bonifaci sia economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale e che la valorizzazione immobiliare, indotta dalle varianti urbanistiche che comportano le modifiche di destinazione d'uso e la cubatura aggiuntiva collocata nel Piano di lottizzazione Acqua Acetosa Ostiense, determina un contributo straordinario a favore del Comune dovuto dal proponente di euro 14.962.500,00 (euro quattordicimilioninovecentosessantaduecinquecento/00 centesimi);

Che, a tale somma vanno aggiunti euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00 centesimi) quale corrispettivo calcolato per un'area di mq. 5.000 a verde pubblico attrezzato la quale invece deve essere ceduta gratuitamente all'Amministrazione a parziale copertura dello standard del verde;

Che il progetto relativo alle aree prossime alla Via Flaminia consente di porre in essere, come sottolineato dalla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica (nota n. 118029/2003), una serie di interventi di recupero urbanistico di aree di pregio ambientale, e per questo comprese nei Piani Territoriali Paesistici n. 7 "Veio Cesano" e n. 8 "Valle del Tevere", oggi fortemente degradate sotto l'aspetto fisico e funzionale per la presenza di manufatti dimessi e parzialmente demoliti e per la carenza delle urbanizzazioni;

le Che la stessa realizzazione su una delle aree di un importante servizio pubblico, quale la nuova sede del XX Municipio, a diretto contatto con i cittadini e supportato da una linea su ferro, nonché la diversificazione delle destinazioni d'uso rispetto all'attuale contesto urbano, con l'introduzione di nuove residenze e delle relative opere di urbanizzazione costituiscono ulteriori elementi per rivitalizzare e riqualificare un ambito



territoriale caratterizzato da un tessuto disarticolato con prevalenza di funzioni produttive, commerciali e terziarie;

Che in tale quadro assume particolare rilievo funzionale e simbolico la connessione con un sovrappasso pedonale delle due aree scavalcando la Via Flaminia e consentendo non solo il collegamento tra la ferrovia e la nuova struttura di servizio pubblico ma quello tra il verde pubblico ed il fiume;

Che il programma proposto consente anche, come detto, di reperire le risorse finanziarie poste a carico della Società proponente per risolvere l'annoso ed urgente problema di una sede idonea per il XX Municipio alla cui realizzazione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente, tramite appalto, con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Società proponente il programma, ricercando una elevata qualità architettonica e funzionale;

Che la rilocalizzazione nel Piano Acqua Acetosa Ostiense del volume di 55.000 mq. previsto dell'area 2 della Flaminia è stata ritenuta giustificata ed ammissibile sotto il profilo ambientale in quanto consente di ridurre l'impatto ambientale sull'area più prossima al Tevere e sotto il profilo urbanistico in quanto, pur in pendenza dell'approvazione del Nuovo P.R.G., che consente trasferimenti di cubature solo nei casi esplicitamente previsti dallo stesso, permette di densificare, in un ambito urbano interessato da programmi di rafforzamento delle infrastrutture per la mobilità, un comprensorio a bassissimo indice insediativo, peraltro già dotato delle urbanizzazioni primarie e di standards per spazi pubblici abbondantemente oltre quelli del P.R.G. vigente, con consistenti costi non proporzionati all'attuale insediamento;

Che pertanto il programma degli interventi come sopra proposto è da ritenersi di rilevante interesse pubblico e come tale può formare oggetto, ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. e dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38, di un Accordo di Programma in variante al vigente P.R.G.;

Che a norma dell'art. 24 dello Statuto, il Sindaco è tenuto ad informare previamente il Consiglio Comunale sui contenuti degli Accordi di Programma al fine degli indirizzi di competenza consiliare;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 20 febbraio 2006 ha approvato i contenuti dell'Accordo di Programma;

Che gli atti relativi al programma sono stati depositati presso l'Albo pretorio previo avviso su tre quotidiani a larga diffusione regionale e nazionale dal 22 maggio al 6 giugno del 2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 2° della legge della Regione Lazio n. 38/99;

Che in tale periodo e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni;

Che in data 14 settembre 2006 si è tenuta la Conferenza di Servizi di cui al citato art. 34 del T.U.E.L. e nel corso della stessa gli Enti e gli Uffici risultati presenti si sono



espressi favorevolmente sulla conclusione dell'Accordo di Programma approvando le soluzioni urbanistiche, in variante al P.R.G., proposte, fermo restando che i necessari assenti e nulla osta sulle singole edificazioni previste nell'Area n. 2 di Via Flaminia Nuova e nell'area ricadente nel Piano di lottizzazione convenzionato Acqua Acetosa Ostiense restano subordinati alle risultanze delle indagini archeologiche da effettuare sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica di Roma;

lc Che già in data 5 giugno ²⁰⁰⁶ con nota n. 79573 la Direzione Regionale Agricoltura-Area Usi Civici aveva espresso il proprio parere favorevole;
Che successivamente a detta conferenza sono pervenuti i pareri favorevoli dei seguenti Uffici:


- lc* - Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio: nota n. ^{con prescrizione} A5534 del 22 settembre 2006;
- lc* - Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del Suolo: nota n. ^{con prescrizione} 186425 del 26 ottobre 2006;
- Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area V.I.A. nota di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni prot. n.19022/2S/04 del 01.02.2007
- Comune di Roma Dipartimento VI: n. 15072 del 21 settembre 2006;
- Comune di Roma Dipartimento VII: n. 35981 del 15 settembre 2006, con prescrizioni da adempiere in sede di progettazione definitiva degli interventi;

Che le Società Immobiliare Verdi 2001 s.r.l., FIN.BO. S.r.l. e Case Ridenti S.p.A. in data 15 dicembre 2006 hanno sottoscritto l'atto d'obbligo a rogito Notaio Alberto Politi rep. 49182, racc. 23968 contenente lo schema di convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune di Roma e la Società proponente dopo l'approvazione del presente accordo;

La Regione Lazio rappresentata dal Presidente Pietro Marrazzo

Il Comune di Roma rappresentato dal Sindaco Walter Veltroni

Convengono e stipulano quanto appresso:



ART. 1

E' approvato ad ogni effetto di Legge il programma di interventi composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 01 Planimetria di P.R.G. e Catastale;
- Tav. 02 Rilievo stato attuale Area 1;
- Tav. 03 Rilievo stato attuale Area 2;
- Tav. 04A Planimetrie interventi e consistenze Via Flaminia aggiornate al 20 luglio 2005 (Area 1 e 2);
- Tav. 04B Profili ante e post operam;
- Tav. 05 Proposta di riqualificazione Area 1;
- Tav. 06 Passerella pedonale;
- Tav. 07 Fotomontaggio e ricostruzioni prospettiche;
- Tav. 08A Estratto di P.R.G. Foglio 15 Nord aggiornate al 20 luglio 2005;
- Tav. 09A Variante di P.R.G. Foglio 15 Nord aggiornate al 20 luglio 2005;
- Tav. 10 Proposta interventosedede XX Municipio: Piante, Prospetti e Sezione;
- Tav. 11 Estratto di P.R.G. - Foglio 17;
- Tav. 12 Variante di P.R.G. - Foglio 17;
- Tav. 13 Planimetrie interventi e consistenze convenzione zona E1 Acqua Acetosa Ostiense con trasferimento di volumetria pari a 76.115 mc.;
- Tav. 15 Progetto per la localizzazione di volumetrie - zonizzazione su base catastale attuale. Comprensorio Acqua Acetosa Ostiense;
- Tav. 16 Progetto per la localizzazione di volumetrie - zonizzazione su base catastale di progetto. Comprensorio Acqua Acetosa Ostiense;
- Tav. 17 Progetto localizzazione volumetrie - Planivolumetrico stato attuale. Comprensorio Acqua Acetosa Ostiense.

- Relazione Geotecnica;

- Verifica Trasportistica;

- All. A - Schede rilevamenti caratteristiche infrastrutture e documentazione fotografica.

Progetto di variante delle opere di urbanizzazione relativo alla concessione del Complesso Alberghiero Congressuale Roma Porta Nord:

- Tav. 0: Opere di manutenzione della scuola elementare di Grottarossa e rifacimento di Via Valle del Vescovo: Relazione - Relazione e calcoli idraulici rete fognaria - Relazione impianto illuminazione stradale;

- Tav. 2: Rifacimento della Via di Valle del Vescovo: Planimetria generale e Profili rete fognaria via di Valle del Vescovo e tratto via Flaminia Vecchia;

- 
- Tav. 2a Rifacimento della Via di Valle del Vescovo e tratto di Via Flaminia Vecchia: Tipo e analisi manufatti;
 - Tav. 2b Rifacimento della Via di Valle del Vescovo e tratto di Via Flaminia Vecchia: Computo metrico;
 - Tav. 2c Rifacimento della Via di Valle del Vescovo e tratto di Via Flaminia Vecchia: Relazione di calcolo camera di spinta;
 - Tav. 3 Rifacimento di Via di Valle del Vescovo: Planimetria Stato di Fatto Planimetria Stato di Progetto, Sezioni, Particolari.

In conseguenza di quanto sopra, risultano approvate le varianti alle previsioni urbanistiche ed edilizie del vigente P.R.G. conformemente alle previsioni del programma medesimo, quali risultano dagli elaborati sopra citati, nonché la deroga all'art. 2 delle N.T.A. del P.R.G. vigente con riguardo alla dotazione degli standard come specificato in premessa e la conseguente monetizzazione della superficie non reperibile rispetto a tali standard, restando l'edificazione dei singoli fabbricati nelle aree sopra specificate alle risultanze delle indagini archeologiche prescritte dalla competente Soprintendenza ed alla verifica delle altre prescrizioni contenute nei pareri riportati in premessa.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate ai progetti in fase di esecuzione, qualora, non incidano sui principi ispiratori del programma né sugli aspetti essenziali dei progetti quali superfici utili e destinazioni d'uso, saranno oggetto di approvazione in sede di nuova Conferenza dei Servizi senza doversi procedere alla revisione dell'Accordo di Programma.

ART. 2

L'adesione del Sindaco al presente Accordo sarà ratificata dal Consiglio Comunale di Roma entro 30 giorni.

Il presente atto sarà approvato e, comportando varianti al P.R.G. vigente, adottato con provvedimento del Presidente della Regione e pubblicato sul bollettino della Regione Lazio.

ART. 3

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco - che lo costituirà con atto formale - o suo delegato e composto da un altro rappresentante del Comune e da uno della Regione Lazio.



Letto, firmato e sottoscritto.

Roma li:

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Il Sindaco di Roma

Walter Veltroni

